



COMUNE DI TOFFIA

Provincia di Rieti

02039 Toffia, Via di Porta Maggiore n. 9 – P.I. 00109970574

Tel 0765/326032 Fax 0765/326375; email: comuneditoffia@libero.it Pec: comunicazione@pec.comune.toffia.ri.it

DETERMINAZIONE N. 4 DEL 21 Gennaio 2019

OGGETTO: Incarico Professionale per esperto in materia di Condoni Edilizio per espletamento dell'iter procedurale al fine del rilascio del permesso di costruire in sanatoria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

l'Amministrazione Comunale ha manifestato un forte e decisivo segnale finalizzato alla definizione delle istanze di condono edilizio, inoltrate ai sensi delle leggi 47/1985 – 724/1994 – 326/2003 e L.R. 10/2004 non definite con rilascio del provvedimento formale;

VISTO

che risulta necessario concludere l'esame istruttorio di tutte le domande presentate ai sensi delle leggi sopra indicate con il rilascio del provvedimento formale;

TENUTO CONTO

che l'avvenuta definizione dei condoni è presupposto per esercitare in maniera incisiva i poteri di repressione dell'abusivismo edilizio;

CONSIDERATO

L'evidente interesse del cittadino alla definizione esplicita della propria domanda di condono coincide con quello dell'Amministrazione comunale alla compiuta definizione di tutte le istanze pendenti, sia per dare certezza alle situazioni giuridiche, sia per introitare nelle casse del Comune le somme dovute a titolo di oneri, diritti di segreteria, oltre all'eventuale conguaglio dell'oblazione;

VISTA

La delibera di giunta n.58 DEL 19.11.2018 nella quale si dà incarico al Responsabile dell'ufficio Tecnico Ing. Davide Milardi tutti gli atti necessaria all'individuazione del professionista avente le competenze e la disponibilità per svolgere il suddetto incarico

TENUTO CONTO

Che il comune non dispone di risorse economiche proprie da destinare a codesto servizio, ma con delibera n.22 del 24.07.2018 l'introduzione dei diritti di segreteria per il completamento dell'istruttoria a carico dei soggetti titolari delle pratiche di condono edilizio per un importo complessivo di € 200,00 ad istruttoria

STABILITO

di corrispondere a favore del tecnico incaricato un compenso forfettario pari ad €. 180,00, ominicomprensivo di IVA e cassa se dovuti;

VISTO

Il curriculum professionale dell'Arch. Valentina Sabatini nel qual si evidenzia la competenza in merito al presente incarico, dato che la stessa svolge la medesima attività presso un il comune di Castelnuovo di Farfa (RI).

VISTO

Il disciplinare d'incarico che stabilisce e regola la prestazione professionale che il tecnico incaricato dovrà espletare per il raggiungimento degli obbiettivi stabiliti dalla delibera di Giunta n.58 del 19.11.2018.

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

VISTO il redigendo Bilancio per l'anno 2018;

D E T E R M I N A

1. **Di approvare**, come di fatto approva, la narrativa che precede costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, ed in particolare il disciplinare d'incarico allegato alla presente;
2. **Di Affidare**, per la durata dell'incarico sindacale, all'arch. Sabatini Valentina con studio in voc. Granica, snc, Castelnuovo di Farfa (RI), P.I. 01060290572 l'incarico relativo alle istruttorie e tutti gli adempimenti necessari al completamento dei condoni ai sensi delle leggi 47/1985 - 724/1994 - 326/2003 e L.R. 10/2004;
3. **Di Stabilire** un compenso forfettario da retribuire a favore all'arch. Sabatini Valentina, con studio in voc. Granica, snc, Castelnuovo di Farfa (RI), P.I. 01060290572, pari ad di 180,00€ iva e cassa incluse per ogni istruttoria ed a tutti gli adempimenti necessari al completamento dei condoni, ai sensi delle leggi 47/1985 - 724/1994 - 326/2003 e L.R. 10/2004, che sarà a carico dei titolari di domanda di condono senza gravare sul bilancio comunale;
4. **Di impegnare** una spesa pari a 1800,00€ comprensive di Cassa e IVA dalla sottoscrizione del disciplinare fino al termine del mandato del sindaco come dal delibera n. 58 del 19.11.2018;
5. **Di imputare** la spesa di €1800,00 come segue:

CAP.	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	CIG	Esercizio Esigibilità			
				2019 €	2020 €	2021 €	Suc.
163	09.02.1	1.03.02.11.99		1800,00			-

di dare atto che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs.18/08/2000 n° 267, diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Toffia, 21.01.2019

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Ines Davide Milardi -

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO Attestazione di copertura finanziaria (art.153 5° comma D.lgs n.267 del 18.08.2000) Si attesta che la spesa di cui al presente atto trova copertura finanziaria nel corrente esercizio come segue:

CAP.	MISSIONE/PROGRAMMA/ TITOLO/MACRO AGGREGATO	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	IMPORTO	IMPEGNO N.
163	09.02.1	1.03.02.11.99	1800,00	47/18

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO**

(Rina De Santis)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO n. 21

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE ATTO E' STATO PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI TOFFIA IN DATA 13 FEB 2019, E VI RIMARRA' ESPOSTO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, FINO AL _____

TOFFIA, 13 FEB 2019

IL MESSO DI NOTIFICAZIONE
(sig.ra Di Bartolomei Rita)



COMUNE DI TOFFIA

Provincia di Rieti

02039 Toffia, Via di Porta Maggiore n. 9 – P.I. 00109970574

Tel 0765/326032 Fax 0765/326375; email: comuneditoffia@libero.it Pec: comunicazione@pec.comune.toffia.ri.it

DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE A PROFESSIONISTA TECNICO ABILITATO ESTERNO ALL’ENTE PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI COMPLETAMENTO DELL’ITER DI RILASCIO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE IN SANATORIA AI SENSI AI SENSI DELLE LEGGI 47/1985 – 724/1994 – 326/2003 E L.R. 10/2004 NON DEFINITE CON RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FORMALE

L’anno DUEMILADICIOTTO addì SEI del mese di DICEMBRE nella residenza comunale con il presente atto di privata scrittura da valere ad ogni effetto di legge

TRA

l’Ing. Davide Milardi, nato a Contigliano (RI) il 30.06.1975, Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Toffia, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell’art. 107 comma 3 lett. C del D.Lgs n. 267/00, nel prosieguo del presente atto chiamato per brevità “committente”

E

l’Arch. Valentina Sabatini nata a Rieti il 09.02.1980, con studio sito in Castelnuovo di Farfa C.F.SBTVNT80B49H282A, iscritta all’ordine degli Architetti di Rieti al n. 318-A dal 2010, nel prosieguo del presente atto chiamato per brevità “professionista”;

PREMESSO

Che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo n. 154 del 06/12/2018 veniva disposto, all’esito di espletamento di procedura comparativa, di affidare ad un esperto paesaggista, come sopra generalizzato, ai sensi dell’art. 110, comma 6, D.Lgs. n. 267/2000, degli artt. 2229-2238 e ss. c.c. e dell’art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001, l’incarico di consulenza con contratto di lavoro autonomo fino al termine del mandato del sindaco decorrente dalla data di stipula del presente atto, concernente la formulazione di pareri scritti e relativi provvedimenti necessari alla completamento dell’iter delle pratiche di condono edilizio ad oggi non concluse .

Che con la richiamata determinazione n. 154 del 06.12.2018 del Responsabile del Servizio interessato veniva approvato lo schema del presente atto.

Tanto premesso, tra le parti come sopra individuate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 – I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art.2 – Il Comune di Toffia, come sopra rappresentato, conferisce a all'arch. Sabatini Valentina, come sopra generalizzato, che accetta, l'incarico individuale di consulenza tecnica con contratto di lavoro autonomo di natura professionale a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 6, D.Lgs. n. 267/2000, degli artt. 2229-2238 e ss. c.c. e dell'art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001, senza vincolo di subordinazione estrinsecatesi nella formulazione per iscritto di pareri necessari alla completamento dell'iter dei condoni edilizi di cui alla L47/85. LR.724/1994, e ad oggi non concluse finalizzato al rilascio del permesso di costruire in sanatoria

Art.3 – Le prestazioni oggetto dell'incarico consistono nel fornire in relazione alle pratiche edilizie della tipologia specificata nel precedente articolo al fine di assicurarne il corretto iter procedimentale formativo preordinato al rilascio del permesso di costruire in sanatoria. Preparando richieste d'integrazione per il completamento dell'iter, verifica e calcolo dei diritti di segreteria ed oneri concessori, nonché la verifica della documentazione fino al termine dell'iter di rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

Art.4 - Il professionista si impegna ad espletare l'incarico in oggetto con la massima tempestività e solerzia ogni qualvolta sia necessario.

Art.5 - Il professionista, con l'accettazione del presente incarico, la cui durata viene fissata fino al termine del mandato del sindaco come da delibera n.58 del 19.11.2018, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto, si obbliga ad effettuare, autonomamente e personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione, le prestazioni professionali come esplicitate nel precedente art. 3 del presente disciplinare, utilizzando le proprie conoscenze specialistiche della materia, durante tutto il periodo di durata dell'incarico entro dieci giorni dalla richiesta da parte del dipendente comunale responsabile del servizio. La prestazione resa dal professionista non determinerà alcun rapporto di subordinazione gerarchica con il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune, in quanto il medesimo professionista non eseguirà ordini puntuali e specifici ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, organizzerà il proprio lavoro con le modalità più opportune idonee a raggiungere il risultato commissionato.

Art.6 - Poiché il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa è la sede del Comune di Toffia, il committente autorizza l'accesso del professionista presso detta sede il giorno nel quale il medesimo espletterà l'incarico attraverso la redazione del parere consultivo sulla pratica edilizia in trattazione impegnandosi a mettere a disposizione tutta la documentazione ritenuta necessaria ai fine della corretta formulazione dello stesso.

Art.7 - A fronte della prestazione di volta in volta fornita il committente erogherà al professionista incaricato a titolo di corrispettivo, un compenso forfetario convenuto in € 180,00 (centottanta/00) a pratica, compresi cassa e IVA di legge. Detto compenso forfetario verrà liquidato trimestralmente in base alle pratiche effettivamente evase, previa verifica sulla sua proficuità, tramite mandato di pagamento emesso dal Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, su atto di liquidazione predisposto dal responsabile del servizio interessato, dietro presentazione di fattura da parte del professionista.

Art.8 - Il Professionista si impegna ad osservare il più scrupoloso segreto su tutte le informazioni, i dati, le ricerche i risultati ecc. di cui venga comunque a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico affidato con il presente atto ai sensi del regolamento comunale sulla privacy approvato con delibera n.27 del 26.11.2018 in attuazione al regolamento europeo UE2016/679.

Art.9 - Restano a totale carico del professionista gli obblighi di uniformarsi alle disposizioni vigenti in materia di prevenzione sugli infortuni, assicurazioni sociale ecc.

Art.10- Rimane a totale carico del professionista la responsabilità civile e penale derivante dall'espletamento dei compiti oggetto dell'incarico affidato.

Art.11- L'inosservanza degli obblighi assunti dal professionista con il presente contratto comporteranno la risoluzione del contratto medesimo mediante determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune. In particolare l'incarico verrà risolto di diritto nei seguenti casi:

- a) cancellazione del professionista dall'Albo di appartenenza;
- b) mancata esecuzione della prestazione nei termini prescritti dal precedente art. 5;
- c) reiterata violazione agli obblighi di riservatezza;
- d) commissione da parte del professionista di un reato tra quelli previsti dall'art. 15 della legge n. 55/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) danneggiamento o furto dei documenti del Comune messi a disposizione del professionista;

In ogni caso di risoluzione del contratto spetta al professionista incaricato il solo rimborso delle spese sostenute ed il pagamento delle prestazioni validamente concluse. E' salvo il risarcimento dei danni subiti dal committente derivanti dalla mancata esecuzione delle prestazioni per cause imputabili al professionista.

Art.12- Le parti hanno comunque facoltà di recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 2237 c.c..

Art.13- Nei casi contemplati nei precedenti artt. 11 e 12, il Committente è autorizzato ad utilizzare il lavoro svolto dal professionista fino al momento della revoca, risoluzione o recesso dall'incarico nei modi e nelle forme che riterrà più convenienti.

Art.14- Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere in dipendenza del presente contratto, non definite in via amministrativa, sarà competente il Tribunale di Rieti.

Art.15- Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto sono a carico del professionista.

Art.16- E' consentito al professionista di poter svolgere, compatibilmente con gli impegni assunti, la propria attività anche in favore di soggetti terzi pubblici o privati, previa comunicazione scritta resa ai sensi del DPR n. 445/2000 nella quale il medesimo dichiara che non si configura alcun conflitto d'interessi con l'attività istituzionale del Comune né che vengono recati pregiudizi agli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione in relazione all'attività prestazionale oggetto del presente incarico.


Art.17- Ai sensi dell'art. 3 comma 18 della Legge n. 144/2007 il Committente provvede a pubblicare sul proprio sito internet il nominativo, l'oggetto ed il compenso del presente contratto essendo tale attestazione esplicita condizione di efficacia.

Art.18- Il professionista autorizza il trattamento dei propri dati e la loro trasmissione ad altri soggetti o Enti esclusivamente per le finalità derivanti dal presente contratto individuale di lavoro, nel rispetto di quanto disposto in materia dal vigente regolamento sulla privacy in attuazione al regolamento europeo UE2016/679.

Art.19- Il presente atto ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986 sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso. Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia al Tit. III Libro V del codice civile (art. 2222 e seguenti) e alla altre disposizioni normative vigenti in materia di lavoro autonomo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Toffia, 06.12.2018



Il Professionista

Volterre Schel